

Prot. n.: 438/2013

Ministero Infrastrutture e Trasporti
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea

c.a. **Ing. Filippo Orlando** (Direttore Generale)

c.a. **P.I. Filippo Amoroso** (R.U.P.)

IL PRESIDENTE

Palermo, 13 dicembre 2013

Oggetto: **Bando di gara per “progettazione esecutiva ed esecuzione de lavori relativi al prolungamento rete ferroviaria tratta metropolitana di Catania dalla stazione Galatea alla stazione Giovanni XXIII”.**
Termine presentazione offerte e gara: 8 gennaio e 15 gennaio 2014.
Importo complessivo appalto: € 18.765.521,01

Con riferimento al bando in oggetto esaminato a seguito di segnalazione di alcune imprese associate, rileviamo alcune anomalie ivi contenute, che di seguito si rappresentano.

1. **Abnorme sottostima dei prezzi progettuali:** la scrivente Associazione ha provveduto ad esaminare e raffrontare 55 voci dell'elenco prezzi posti a base di gara relativamente alle opere civili. Il totale dei lavori relativi alle predette 55 voci è pari a circa il 10,5% del totale dei lavori soggetti a ribasso. Da tale studio è emerso che rispetto al prezzario RFI 2010 applicato alla gara in oggetto lo stesso prezzario RFI 2013 (*depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma il 09-09-2013 e quindi in data antecedente alla pubblicazione della gara*) già prevede un incremento del 2% del totale del valore delle opere esaminate. Confrontando inoltre il totale del valore delle opere considerate applicando il prezzario RFI 2010 con il valore risultante dalla applicazione del prezzario unico Regionale per i Lavori Pubblici della Sicilia 2013 **il primo risulta essere il 47,69% del secondo, con la evidente macroscopica sottostima.** Il valore posto a base d'asta non risulta quindi ancorato ai reali prezzi di mercato delle voci che lo compongono.

Giova rilevare che la normativa comunitaria in materia di lavori pubblici (*Dir. CE 2004 n. 17 e n. 18*) e la disciplina nazionale (*artt. 32, 41 e 42 DPR n. 207/'10; art. 133 D.lgs. n. 163/'06*), impongono alle stazioni appaltanti di definire il valore dell'appalto sulla base delle reali condizioni di mercato, ancorando i prezzi progettuali ai prezzari vigenti nel territorio allo scopo di salvaguardare la *par condicio* e la serietà del confronto concorrenziale che deve svolgersi su parametri tecnico-economici oggettivamente attendibili.

2. **Clausola II.2.1) e pag. 2 disciplinare:** tra le lavorazioni di cui si compone l'intervento è indicata la categoria OS19 quale categoria non subappaltabile. Si osserva che tale lavorazione pur superando, nel caso in specie, il 15% dell'importo complessivo dell'appalto, non appartiene all'elenco delle categorie superspecialistiche di cui all'art. 107 comma 2 DPR n. 207/'10 al quale fa riferimento il Cod. appalti (D.lgs. n. 163/'06

art. 37 c. 11) nel limitare la facoltà di subappalto. Pertanto, la cat. OS19 è interamente subappaltabile;

3. Art. 31 Capitolato speciale appalto: è esclusa l'anticipazione sul prezzo contrattuale all'appaltatore aggiudicatario. Tale clausola è contraria alla recente disposizione di cui all'art. 26-ter Legge n. 98/2013 (in vigore dal 21 agosto 2013), che prevede in favore dell'appaltatore la corresponsione obbligatoria di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto **viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Salvo Ferlito

